



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Registro

data 25.05.2016

OGGETTO: Modifica ed integrazione Regolamento Consiglio Comunale.

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di Maggio, alle ore 19.00 e seguenti, presso la sala sita in Piazza Marconi, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria di oggi, partecipata agli interessati a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	
CASTIGLIONE PROSPERO	P		
GUAGLIARDO ANTONIO	P		
LEOCATA NICOLA	P		
PAPA ROSALIA RITA	P		
RACINA GRAZIELLA	P		
CASTIGLIONE ROSARIO	P		
GUAGLIARDO PATRIZIA	P		
CALI' MARIA RITA		A	
GULLOTTA VENERA	P		
PINEROLO ANTONINO	P		
MAZZAGLIA ADELE		A	
PASSERO ANTONINA MARIA	P		
CASTELLI GIUSEPPE	P		
TURANO CATERINA	P		
BARTOLOTTA GAETANO	P		

Totale

13

02

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Prospero Castiglione.

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Salvatore Marco Puglisi ed il Resp.le del Settore Affari Generali - Amministrativo, Dr. Corrado Salvatore Lentini.

Sono presenti per l'Amministrazione Comunale il Vice-Sindaco Vincenzo Bua e l'Assessore Laura Colica.

-Il Presidente Castiglione, ringrazia il Dott. Corrado Lentini per il lavoro svolto nella stesura del Regolamento di Consiglio Comunale, accolto e discusso approfonditamente dalle commissioni, rimodulato in parte, in particolare sono stati integrati alcuni articoli da parte del consigliere Castelli.

-Il Consigliere Castelli, sottolinea la testimonianza di un atto di creazione congiunta;

-Il Consigliere Racina, lamenta di non aver avuto la copia in via ufficiale;

-Il Presidente Castiglione, evidenzia che, il Regolamento è stato inviato a tutti Consiglieri per posta elettronica e ritenendo tale lamentela una polemica sterile;

-Il Presidente Castiglione, mette ai voti la proposta con il seguente risultato:

Votazione: Favorevoli all'unanimità dei presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta posta al 6° punto dell'O.D.G. prot. nr.5768 del 20/05/2016, ad oggetto: **"Modifica ed integrazione Regolamento Consiglio Comunale"**;
- UDITI gli interventi dei vari consiglieri, come sopra riportati;
- VISTO il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;

D E L I B E R A

-DI **APPROVARE** la proposta posta al 6° punto dell'O.D.G. prot. nr.5768 del 20/05/2016, ad oggetto **"Modifica ed integrazione Regolamento Consiglio Comunale"**;



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Modifica ed integrazione Regolamento del Consiglio Comunale

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr 35 del 12/11/2004 avente ad oggetto "Modifica al Regolamento del Consiglio Comunale"

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario nr 22 del 04/08/2010 avente ad oggetto " Modifica, integrazione e rettifica del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 35 del 12/11/2004;

EVIDENZIATA la necessità, in ossequio alla Legge Regionale nr. 30/2000 e s.m.i., apportare delle modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio Comunale;

RILEVATO che in data 19 giugno 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale, si è proceduto all'adeguamento, alla modifica ed all'integrazione dello Statuto Comunale";

PRESO ATTO della riunione di Commissione Consiliare permanente congiunta del 8 aprile 2016, durante la quale sono state discusse ed apportate le modifiche e integrazioni del Regolamento del Consiglio Comunale;

CONSTATATO che il predetto regolamento è stato trasmesso tramite posta elettronica ai Consiglieri Comunali e che non sono pervenute osservazioni sulle modifiche ed integrazioni proposte ed esitate dalle 3 commissioni consiliari permanenti riunitosi congiuntamente il 08/04/2016;

RITENUTO modificare ed integrare il Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana

P R O P O N E

1) di integrare e modificare il Regolamento del Consiglio Comunale come segue:

Art 1 comma 2 - Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal nuovo testo unico sugli enti locali, della l.r. n. 30/00 e s. m. e i. e dello Statuto comunale.

Art 2 comma 1 - Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio del Presidente e dei Consiglieri sono : il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR., le altre

leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia nonché i Regolamenti Comunali.

Art 4 comma 1 - Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso i locali comunali, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta.

Art 4 comma 5 - La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio, sul sito Web dell'Ente nonché in altri luoghi pubblici.

Art 7 comma 3 - Il Consigliere Comunale, ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.

Art 8 comma 2 - La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti, previa contestazione scritta da parte del Presidente su istanza di un consigliere o anche elettore.

Verificandosi le condizioni previste, la decadenza è dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il consigliere interessato che ne abbia fatto richiesta.

La decadenza non può essere pronunciata in seduta di prosecuzione.

Art. 8 comma 3 - In caso di dimissioni, da parte di un consigliere comunale, le stesse devono essere indirizzate al Presidente e presentate per iscritto alla Segreteria del Comune o formalizzate in seduta consiliare, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.

Art. 10 comma 1 - I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno tre Consiglieri; Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve farne comunicazione al Presidente ed al Segretario Comunale, allegando dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo di cui intende far parte. Il gruppo misto è composto da Consiglieri appartenenti ad alcun gruppo. Per l'espletamento delle loro funzioni consiliari deve essere messo a disposizione dei gruppi consiliari un locale del Comune, a seconda delle disponibilità, stabilendo, qualora necessarie, anche delle turnazioni, per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.

Art. 10 comma 2 - Entro dieci giorni dalla prima seduta i gruppi consiliari si riuniscono per eleggere un Capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il Consigliere più anziano per voto di ciascun gruppo e nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano per età. Ogni gruppo consiliare può altresì comunicare l'elezione di un vicecapogruppo, con le stesse modalità di cui al precedente comma.

Art. 10 comma 3 - La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio. I capigruppo vengono convocati dal Presidente del Consiglio, anche telefonicamente in casi urgenti, per essere sentiti ai fini della programmazione dei lavori consiliari.

Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.

Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico presente in Consiglio comunale, non abbia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri consiglieri costituito il gruppo misto.

Art. 11 comma 1 - Il Consiglio comunale, costituisce al suo interno, commissioni permanenti per tutta la sua durata in carica, con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo

Art. 11 comma 5 - Il presente regolamento prevede in relazione al comma 1, del presente articolo le seguenti commissioni permanenti formate ognuna da cinque componenti eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno:

1^ Commissione: Affari Generali e Istituzionali - Personale, Beni culturali, Pubblica Istruzione, Solidarietà Sociale, Sport, Turismo e Spettacolo, Servizi alla Persona, Servizi Socio Sanitari, Tempo libero ,'

2^ Commissione: Bilancio, patrimonio, tributi, legalità e anticorruzione.

3^ Commissione: Lavori pubblici, attività produttive, commercio, problemi occupazionali, Tutela ambiente, urbanistica, assetto del territorio, viabilità e servizi comunali mercato settimanale e rionali.

Art. 11 comma 6 - la Commissione viene convocata la prima volta entro sette giorni dalla sua costituzione dal Presidente del Consiglio ed elegge al proprio interno un Presidente e un vice Presidente con due votazioni separate.

Le commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con preavviso contenente: l'ordine del giorno da trattare, o su richiesta dell'Assessore al ramo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, almeno una volta ogni trimestre

Art. 11 comma 7 - Possono partecipare alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco o un assessore da lui delegato.

Possono partecipare dietro richiesta della commissione stessa, i Responsabili del Settore o soggetti da loro incaricate, in relazione agli argomenti da trattare, nonché soggetti o associazioni interessate.

Art. 11 comma 9 - Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza pari a quello spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione al consiglio comunale, come previsto dall'art. 19 comma 4, della legge regionale nr.30/2000 e s.m.i., a condizione che la:

-La commissione sia formalmente convocata;

-La seduta sia valida, accertata la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione"

ART.12 - FUNZIONI REFERENTI DELLE COMMISSIONI (NUOVO ARTICOLO)

Art. 12 comma 1 - Le Commissioni che si riuniranno in seduta pubblica, hanno il ruolo di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al Consiglio. A loro volta le stesse Commissioni possono formulare proposte di provvedimenti di loro competenza riguardanti l'attività amministrativa.

Art. 12 comma 2 - Le Commissioni riferiscono al Consiglio, con una o più relazioni scritte, e/o oralmente, sulle materie di loro competenza.

Art. 12 comma 3 - Le Commissioni esaminano le proposte di deliberazione del Consiglio qualora lo richiedano il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio ma anche su richiesta di uno o più consiglieri comunali.

In quest'ultimo caso la proposta di deliberazione viene attribuita all'esame preliminare di una o più commissioni competenti per materia.

ART 13 - FUNZIONI DI STUDIO E POTERI DI INIZIATIVA (NUOVO ARTICOLO)

Art. 13 comma 1 - La Commissione, su richiesta del Consiglio o di propria iniziativa, compie studi su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, e comunica al Consiglio mediante un documento scritto i risultati di essi, indicando anche, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.

Art. 13 comma 2, Il Presidente, entro un mese dalla comunicazione di cui al comma 1°, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della Commissione. Al termine della discussione, il Consiglio adotta una mozione sui risultati degli studi, se vi sono proposte di

provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione, stabilendo altresì entro che termine dovranno essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

ART.14 - POTERI DELLE COMMISSIONI (NUOVO ARTICOLO)

Art. 14 comma 1 - La Commissione nel compiere indagini e studi ha il potere di acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione e di convocare i funzionari dell'Amministrazione. Tale potere dovrà esercitarsi avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale con riferimento alle funzioni allo stesso riservate in virtù delle leggi e dei regolamenti.

ART 15 LE CONSULTE COMUNALI (NUOVO ARTICOLO)

Art. 15 comma 1 - Il Consiglio Comunale può istituire le consulte Comunali quali organismi aventi la funzione di collaborare all'attività amministrativa degli Organi di governo dell'Ente, attraverso l'emanazione di pareri da sottoporre agli organi deliberanti.

Art. 15 comma 2 - Le Consulte sono istituite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, dall'Ufficio di Presidenza o dalle Commissioni permanenti.

Art. 15 comma 3 - Le prerogative, i poteri e le modalità di svolgimento dei lavori delle Consulte saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 13 comma 1

ART. 16 comma 1 - Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge; assicura il rispetto dei diritti delle minoranze e garantisce ai Gruppi ed ai singoli Consiglieri una adeguata e preventiva informazione sulle problematiche da sottoporre al Consiglio

ART. 16 comma 6 - Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia proposta da almeno sei consiglieri, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

ART. 16 comma 7 - La Revoca del Presidente del Consiglio Comunale può avvenire per violazione dei propri doveri istituzionali, nonché per omissioni, ritardi, errori ed in generale comportamenti che comunque compromettano gravemente il buon andamento dei lavori consiliari, nonché per il venir meno del rapporto fiduciario con il consiglio comunale

ART. 16 comma 8 - Nel caso in cui la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alla nuova elezione del Presidente e del Vice-Presidente, con precedenza su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio sfiduciato cessa dalla carica di Presidente del rispettivo consiglio ma non quella di consigliere.

Art. 17 comma 6 - I poteri, necessari per garantire l'ordine del Consiglio Comunale nell'aula spettano al Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente. Per gli Organi di Polizia presenti nella parte dell'aula riservata al pubblico, i poteri spettano al Presidente che li esercita valendosi, discrezionalmente dell'assistenza degli Organi di Polizia presenti. La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per invito del Presidente.

Art. 17 comma 9 - Il Presidente del Consiglio, dispone dell'aula consiliare e dei locali all'uopo destinati al servizio del C.C.

Art. 18 comma 5 - Il Consiglio comunale, è convocato dal Presidente in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge almeno una volta ogni trimestre.

Art. 19 comma 4 - L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno, può essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale, un incaricato dalla Segreteria del Comune, tramite posta elettronica o procedure previste dalla norma vigente, che rimette alla stessa segreteria comunale, per essere conservati a

corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.

Art. 19 comma 5 - I Consiglieri Comunali, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica dove potere ricevere tutte le comunicazioni inerenti il proprio ruolo.

Art. 19 comma 6 - I Consiglieri che non risiedono nel Comune o che per motivi di lavoro o altro sono impossibilitati a ricevere le comunicazioni nei giorni e negli orari consentiti, devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo, il recapito l'indirizzo nonché l'indirizzo di Posta Elettronica della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.

Art. 19 comma 7 - Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, per mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite Posta elettronica semplice o certificata, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 20 comma 1 - L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;

Art. 20 comma 2. Gli elenchi degli argomenti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'o.d.g, debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma 1.

Art. 21 comma 2 - Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della Segreteria Comunale:

- al Sindaco e agli Assessori;
- all'Assessorato Regionale EE.LL. ;
- alla Prefettura;
- alla Questura;
- alle Forze di Polizia;

Art. 21 comma 3 - L'avviso e l'ordine del giorno, negli stessi termini indicati, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Catenanuova, può essere affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali d'informazione.

Art. 22 comma 2 - La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere al Responsabile della Segreteria Comunale, il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.

ART.25 comma 2 - Il Segretario, in caso d'impedimento o d'astensione prevista dalla legge, può essere sostituito eccezionalmente dal vice Segretario all'uopo autorizzato o dal Consigliere più anziano.

ART.25 comma 2 - Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i Responsabili dei Settori, funzionari del comune, consulenti o esperti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

ART.26 comma 3 - Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il

Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.

ART.28 comma 2 - Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, per non più di dieci minuti per volta e la terza volta per l'eventuale dichiarazione di voto.

ART.36 comma 2 - Il presente regolamento dopo l'approvazione sarà pubblicato all'albo pretorio, sul sito Web del Comune di Catenanuova nonché su Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Corrado Salvatore Lentini



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal nuovo testo unico sugli enti locali, della l.r. n. 30/00 e s. m. e i. e dello Statuto comunale.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri deve ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, sono adottate dal presidente, ispirandosi ai sopracitati principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario Comunale.

ART. 2

NORME DI RIFERIMENTO

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio del Presidente e dei Consiglieri sono : il vigente Ordinamento EE.LL., le LL.RR., le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia nonché i Regolamenti Comunali.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora per intervenute modifiche della

legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

ART.3 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.
2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri comunali relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi Gruppo.
5. Qualora nella Conferenza dei Capi Gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi Gruppo Rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. In sede di approvazione del bilancio di previsione deve essere scritta a prevista una somma destinata alle risorse finanziarie per il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art 1 lettera "e" della L.R. nr. 48 del 11/12/1991 e dell'art 6 comma ter della L.R. nr. 30 del 23/12/2000;
7. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

CAPO II LE ADUNANZE

ART. 4 SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso i locali comunali, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il

Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta.

2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione espressamente autorizzati dal Presidente.

3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai consiglieri, oltre ai consiglieri stessi, ai componenti della Giunta, al Segretario Comunale ed ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.

5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio, sul sito Web dell'Ente nonché in altri luoghi pubblici.

7. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana.

ART. 5

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.

2. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su

proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e al Segretario Comunale ed il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 6 **ADUNANZE "APERTE"**

1. In presenza di rilevanti motivi d'interesse della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, d'altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

3. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale"

CAPO III **I CONSIGLIERI**

ART. 7 **MANDATO ELETTIVO**

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolate dalla legge.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e entrano in carica all'atto della proclamazione. Devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.

3. Il Consigliere Comunale, ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni o Organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.

4. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

5. Nei casi in cui la legge o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.

ART. 8

DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE

1-. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, surroga, sono regolati dalla legge.

2 - La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti, previa contestazione scritta da parte del Presidente su istanza di un consigliere o anche elettore.

Verificandosi le condizioni previste, la decadenza è dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il consigliere interessato che ne abbia fatto richiesta.

La decadenza non può essere pronunciata in seduta di prosecuzione.

3. In caso di dimissioni, da parte di un consigliere comunale, le stesse devono essere indirizzate al Presidente e presentate per iscritto alla Segreteria del Comune o formalizzate in seduta consiliare, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.

4. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.

5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità incompatibilità del surrogando.

6. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.

7. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia, del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

ART. 9 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.

2. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di loro i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

3. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e nei tempi previsti dai vigenti regolamenti.

5. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

CAPO IV
GLI ORGANI CONSILIARI

ART. 10
I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno tre Consiglieri; Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve farne comunicazione al Presidente ed al Segretario Comunale, allegando dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo di cui intende far parte. Il gruppo misto è composto da Consiglieri appartenenti ad alcun gruppo. Per l'espletamento delle loro funzioni consiliari deve essere messo a disposizione dei gruppi consiliari un locale del Comune, a seconda delle disponibilità, stabilendo, qualora necessarie, anche delle turnazioni, per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.

2. Entro dieci giorni dalla prima seduta i gruppi consiliari si riuniscono per eleggere un Capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il Consigliere più anziano per voto di ciascun gruppo e nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano per età. Ogni gruppo consiliare può altresì comunicare l'elezione di un vice capogruppo, con le stesse modalità di cui al precedente comma.

3. La conferenza dei capigruppo è presieduta del Presidente del Consiglio. I capigruppo vengono convocati dal Presidente del Consiglio, anche telefonicamente in casi urgenti, per essere sentiti ai fini della programmazione dei lavori consiliari.

Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.

Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico presente in Consiglio comunale, non abbia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri consiglieri costituito il gruppo misto.

ART. 11
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale, costituisce al suo interno, commissioni permanenti per tutta la sua durata in carica, con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'Amministrazione Comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione d'indagine, definendone nello stesso tempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

3. Il Consiglio comunale può nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi.

4. Come previsto dal primo comma, il Consiglio Comunale può, per l'esercizio delle proprie funzioni, nominare le Commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie di competenza del Consiglio stesso.

5. Il presente regolamento prevede in relazione al comma 1, del presente articolo le seguenti commissioni permanenti formate ognuna da cinque componenti eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno:

1^ Commissione: Affari Generali e Istituzionali - Personale, Beni culturali, Pubblica Istruzione, Solidarietà Sociale, Sport, Turismo e Spettacolo, Servizi alla Persona, Servizi Socio Sanitari, Tempo libero, Cultura.

2^ Commissione: Bilancio, patrimonio, tributi, legalità e anticorruzione.

3^ Commissione: Lavori pubblici, attività produttive, commercio, problemi occupazionali, Tutela ambiente, urbanistica, assetto del territorio, viabilità, servizi comunali, mercato settimanale e rionale.

6. La Commissione viene convocata la prima volta entro sette giorni dalla sua costituzione dal Presidente del Consiglio ed elegge al proprio interno un Presidente e un vice Presidente con due votazioni separate.

Le commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con preavviso contenente: l'ordine del giorno da trattare, o su richiesta dell'Assessore al ramo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, almeno una volta ogni trimestre

Ciascuna Commissione permanente è presieduta alla prima adunanza dal consigliere anziano per età e successivamente dal Presidente eletto nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Sindaco.

7. Possono partecipare alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco o un assessore da lui delegato. Possono partecipare dietro richiesta della commissione stessa, i Responsabili del Settore o soggetti da loro incaricati, in relazione agli argomenti da trattare, nonché soggetti o associazioni interessate.

8. Di ogni seduta viene redatto un regolare verbale da parte del Segretario della Commissione.

9. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza pari a quello spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione al consiglio comunale, come previsto dall'art. 19 comma 4, della legge regionale nr.30/2000 e s.m.i., a condizione che la:

- a) La commissione sia formalmente convocata;
- b) La seduta sia valida, accertata la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione"

Art.12

FUNZIONI REFERENTI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni che si riuniranno in seduta pubblica, hanno il ruolo di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al Consiglio. A loro volta le stesse Commissioni possono formulare proposte di provvedimenti di loro competenza riguardanti l'attività amministrativa.

2. Le Commissioni riferiscono al Consiglio, con una o più relazioni scritte, e/o oralmente, sulle materie di loro competenza.

3. Le Commissioni esaminano le proposte di deliberazione del Consiglio qualora lo richiedano il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio ma anche su richiesta di uno o più consiglieri comunali. In quest'ultimo caso la proposta di deliberazione viene attribuita all'esame preliminare di una o più commissioni competenti per materia.

ART 13

FUNZIONI DI STUDIO E POTERI DI INIZIATIVA

1. La Commissione, su richiesta del Consiglio o di propria iniziativa, compie studi su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, e comunica al Consiglio mediante un documento scritto i risultati di essi, indicando anche, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.

2. Il Presidente, entro un mese dalla comunicazione di cui al comma 1°, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della Commissione. Al termine della discussione, il Consiglio adotta una mozione sui risultati degli studi, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione, stabilendo altresì entro che termine dovranno essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

ART.14

POTERI DELLE COMMISSIONI

1. La Commissione nel compiere indagini e studi ha il potere di acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione e di convocare i funzionari dell'Amministrazione. Tale potere dovrà esercitarsi avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale con riferimento alle funzioni allo stesso riservate in virtù delle leggi e dei regolamenti.

ART 15

LE CONSULTE COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale può istituire le consulte Comunali quali organismi aventi la funzione di collaborare all'attività amministrativa degli Organi di

governo dell'Ente, attraverso l'emanazione di pareri da sottoporre agli organi deliberanti.

2. Le Consulte sono istituite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, dall'Ufficio di Presidenza o dalle Commissioni permanenti.

3. Le prerogative, i poteri e le modalità di svolgimento dei lavori delle Consulte saranno stabilite con apposito regolamento.

ART 16 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge; assicura il rispetto dei diritti delle minoranze e garantisce ai Gruppi ed ai singoli Consiglieri una adeguata e preventiva informazione sulle problematiche da sottoporre al Consiglio

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento ha riportato il maggior numero di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dalle norme vigenti in questo comune e dal presente regolamento.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

5. Per le convocazioni del consiglio e l'attivazione delle commissioni, il Presidente si avvale dell'Ufficio di segreteria, per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel comune e del relativo personale che sarà specificatamente distaccato dal Sindaco in relazione alle disponibilità degli uffici, oppure temporaneamente incaricato con provvedimento del Segretario.

6. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia proposta da almeno sei consiglieri, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

7. La Revoca del Presidente del Consiglio Comunale può avvenire per violazione dei propri doveri istituzionali, nonché per omissioni, ritardi, errori ed in generale comportamenti che comunque compromettano gravemente il buon andamento dei lavori consiliari, nonché per il venir meno del rapporto fiduciario con il consiglio comunale

8. Nel caso in cui la mozione è approvata, si procede nella stessa seduta alla nuova elezione del Presidente e del Vice-Presidente, con precedenza su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno. Il Presidente del

Consiglio sfiduciato cessa dalla carica di Presidente del rispettivo consiglio ma non quella di consigliere.

ART. 17 ATTRIBUZIONI E POTERI

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio l'attivazione delle Commissioni Consiliari e la Presidenza del Consiglio inoltre, svolge le funzioni previste dalle vigenti norme regolamentari, comprese le presenti.
2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.
4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni d'interesse generale, anche se non del Consiglio.
5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai Responsabili dei Settori sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio
6. I poteri, necessari per garantire l'ordine del Consiglio Comunale nell'aula spettano al Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente. Per gli Organi di Polizia presenti nella parte dell'aula riservata al pubblico, i poteri spettano al Presidente che li esercita valendosi discrezionalmente dell'assistenza degli Organi di Polizia presenti. La Forza Pubblica non può entrare nell'aula, se non per invito del Presidente.
8. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta devono essere inermi, rimanere a capo scoperto, in silenzio, ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione. Il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordini. Quanto non è possibile individuare l'autore dei disordini il Presidente può ordinare che venga sgombrata l'aula.
9. Il Presidente del Consiglio, dispone dell'aula consiliare e dei locali all'uopo destinati al servizio del Consiglio Comunale

CAPO V
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART 18
LA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità del presente regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio comunale neo-eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92 o dalle norme vigenti.
2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione è disposta da chi ne fa le veci in base alla legge. Nello stesso modo si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge.
3. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza, la quale spetta la presidenza provvisoria del Consiglio neo - eletto fino all'elezione del Presidente
4. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta, come previsto dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.
5. Il Consiglio comunale, è convocato dal Presidente in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge almeno una volta ogni trimestre.
6. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria su determinazione del Presidente o quando la stessa si tiene su richiesta del Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
7. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza è stata richiesta dal Sindaco o da un quinto dei consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

ART. 19
ORDINE DEL GIORNO

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. L'iniziativa delle proposte da inscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno, può essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale, un incaricato dalla Segreteria del Comune, tramite posta elettronica o procedure previste dalla norma vigente, che rimette alla stessa Segreteria Comunale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.
5. I Consiglieri Comunali, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica dove potere ricevere tutte le comunicazioni inerenti il proprio ruolo.
6. I Consiglieri che non risiedono nel Comune o che per motivi di lavoro o altro sono impossibilitati a ricevere le comunicazioni nei giorni e negli orari consentiti, devono designare, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo, il recapito nonché l'indirizzo di Posta Elettronica della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
7. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, per mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite Posta elettronica semplice o certificata, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.
8. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte, all'ordine del giorno, per ultimo. Gli argomenti sono sottoposti a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono stati enunciati nell'avviso di convocazione. L'ordine del giorno può essere invertito quando il Presidente o qualche consigliere ne faccia proposta e questa non incontri opposizione. In caso di opposizione decide il Consiglio.

ART. 20
TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
2. Gli elenchi degli argomenti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'o.d.g, debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma 1.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello dell'adunanza.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa come previsto dall'art. 27.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze sopravvenuti argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno debbono essere riscontrati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma 4.
8. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, all'adunanza del Consiglio alla quale era stato inviato

ART. 21
PUBBLICAZIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato all'albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario Comunale deve curare l'avviso di pubblicazione della riunione.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della Segreteria Comunale:
 - al Sindaco e agli Assessori;

- all'Assessorato Regionale EE.LL. ;
- alla Prefettura;
- alla Questura;
- alle Forze di Polizia;

3. L'avviso e l'ordine del giorno, negli stessi termini indicati, dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune di Catenanuova, può essere affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali d'informazione.

ART. 22

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, computando i termini con le modalità dell'art. 16, comma 2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere al Responsabile della Segreteria Generale, il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi s'intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, devono essere trasmesse ai Capi Gruppo Consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

CAPO VI

LE ADUNANZE

ART. 23

VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

1. II Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Nella seduta d'inizio la mancanza del numero legale, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
- 2 - Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno il numero legale, la stessa è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta d'inizio.
3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica, tranne i casi in cui la legge richiede una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità
4. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. II numero dei presenti è accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero sia raggiunto, e nelle more può disporre adempimenti o comunicazioni per le quali non sono previste votazioni.
5. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione o prefissata ai sensi dei commi precedenti ed eseguito l'appello si constati il perdurare della mancanza del numero dei Consiglieri necessari per validamente deliberare, il Presidente né fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.
6. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesti per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento d'ogni votazione. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale ne darà atto nel verbale.
7. Di quanto sopra è preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.

ART. 24

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio.
2. Il Sindaco e gli Assessori, possono intervenire alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto
3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro

discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.

4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intenda ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

ART. 25

LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità, quando il consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

2. Il Segretario, in caso d'impedimento o d'astensione prevista dalla legge, può essere sostituito eccezionalmente dal vice Segretario all'uopo autorizzato o dal Consigliere più anziano.

3. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i Responsabili dei Settori, funzionari del comune, consulenti o esperti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 26

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi relativi all'argomento in esame.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla

conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capi Gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessi.

5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i Capi Gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del Consigliere per la durata di quell'adunanza.

6. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

ART. 27

L'ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo d'appartenenza. I consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Devono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire, togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.

3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati di cui al successivo art. 24. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

ART. 28

SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente

ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, per non più di dieci minuti e la terza volta per l'eventuale dichiarazione di voto.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente articolo 23 e di norma per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissenta dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempi più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei Capi Gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 29

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.

2. Con la questione sospensiva è richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o a uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 30

CONTENUTO E FORMA DELLE INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta alla Giunta per sapere se una determinata circostanza sia vera: se alcun'informazione su talun fatto, o sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta; se taluna informazione sia esatta se la Giunta o il Sindaco intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Giunta. L'interrogazione è presentata per iscritto, senza motivazione. Nel presentare un'interrogazione il consigliere specifica se intende avere risposta scritta. In questo caso non esiste obbligo di portare l'interrogazione in consiglio.

2. Le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta dopo la presentazione. Il Presidente dà o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte. La Giunta risponde immediatamente eccetto che dichiarare di voler differire la risposta ed in questo caso indica in quale giorno darà la risposta. L'interrogazione si intende ritirata se interrogante non sia presente quando arriva il suo turno.

3. Le dichiarazioni della Giunta possono dare luogo a repliche dell'interrogante soltanto per dichiarare se egli sia più o meno soddisfatto della risposta, nei limiti di tempi previsti dal regolamento.

4. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta o al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti dell'azione amministrativa. Essa è presentata per iscritto senza motivazioni. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta dopo la presentazione. Il Presidente dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte. La Giunta risponde immediatamente eccetto che dichiarare di voler differire la risposta ed in questo caso indica in quale giorno darà la risposta. L'interpellanza s'intende ritirata se interpellante non sia presente quando arriva il suo turno.

ART. 31

MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente.

2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza.

3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare, come previsto dal presente regolamento, una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

5. La mozione consiste nell'invito rivolto al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza, allo scopo di stimolare l'attività della Giunta o del Consiglio. E' presentata per iscritto ed è motivata. Dopo un'interpellanza o interrogazione, l'interpellante o l'interrogante se non soddisfatto della risposta può presentare una mozione.

ART.32

TERMINE DELL'ADUNANZA

1. I giorni le ore e i tempi delle adunanze possono essere stabilire in linea di massima e periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la conferenza dei Capi Gruppo e tenute presenti le norme legislative e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti. All'apposita conferenza dei Capi Gruppo deve essere invitato il Sindaco o un suo rappresentante.

2. Il consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso di un'adunanza, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capi Gruppo presenti, stabilisce l'ora e

il giorno in cui convocare l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati quelli assenti come previsto del precedente art. 16.

5. Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa ai consiglieri presenti, mentre fa carico ai Capi Gruppo di avvertire i componenti assenti, fermo restando che quando la ripresa dei lavori è fissata entro le 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione formale ai Consiglieri assenti.

CAPO VIII LE DELIBERAZIONI

ART. 33 REDAZIONE DEL VERBALE

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.

2. La loro redazione è curata dal Segretario Comunale avvalendosi di un dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Di esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati esprimendo con la chiarezza e la completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale, le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario Comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso dell'adunanza dal Presidente, dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

ART. 34
APPROVAZIONE DEI VERBALE

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale presenti all'adunanza e siglati dal funzionario che li ha stilati, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria.

2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali s'intendono approvati all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per il quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto s'intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta s'intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prendono atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

ART 35
LE VOTAZIONI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

5. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte

espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, secondo il momento in cui la questione stessa è sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli o articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Per i regolamenti, il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 36 FORME DI VOTAZIONI

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del Presidente o di

almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario Comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando "SI" se approvano la proposta o "No" se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominare è annotato a verbale.

3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

4. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata per mezza di schede con la seguente procedura:

a) le schede sono predisposte dalla Segreteria Generale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento tranne l'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda "SI" per l'approvazione della proposta o "No" in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel, numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.

c) quando la legge, od i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti

d) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; e coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

e) Terminata la votazione e il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama color che sono stati eletti.

ART 37

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi per le quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei presenti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti.

3. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere proposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.

5. Nel verbale è indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni è indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

CAPO IX NORME FINALI

ART 38 DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo eletti.

2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri Comunali

ARTICOLO 39 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente e le norme dei regolamenti comunali in contrasto con esso.

2. Il presente regolamento dopo l'approvazione sarà pubblicato all'Albo pretorio, sul sito Web del Comune di Catenanuova nonché su ~~Amministrazione~~ Trasparente.

3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Norme di riferimento
- Art. 3 Interpretazione del regolamento

CAPO II, LE ADUNANZE

- Art. 4 Sede delle adunanze
- Art. 5 Pubblicità delle sedute
- Art. 6 Adunanze aperte

CAPO III I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 7 Mandato elettivo
- Art. 8 Dimissioni, decadenza ecc
- Art. 9 Diritti dei Consiglieri

CAPO IV GLI ORGANI CONSILIARI

- Art. 10 I gruppi consiliari
- Art. 11 Commissioni consiliari
- Art. 12 Funzioni referenti delle Commissioni
- Art. 13 Funzioni di studio E poteri di iniziativa
- Art. 14 Poteri delle Commissioni
- Art. 15 Le consulte comunali
- Art. 16 Il Presidente del Consiglio
- Art. 17 Attribuzioni e Poteri

CAPO V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 18 La Convocazione
- Art. 19 Ordine del giorno
- Art. 20 Termini di consegna
- Art. 21 Pubblicazione
- Art. 22 Deposito degli atti

CAPO VI LE ADUNANZE

- Art. 23 Validità delle adunanze
- Art. 24 Partecipazione del Sindaco
- Art. 25 Partecipazione del Segretario

CAPO VII DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 26 Comportamento dei Consiglieri
- Art. 27 Ordine della discussione
- Art. 28 Svolgimento della discussione
- Art. 29 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 30 Contenuto e forma delle interrogazioni e interpellanza
- Art. 31 Mozione d'ordine e fatto personale
- Art. 32 Termine dell'adunanza

CAPO VIII LE DELIBERAZIONI

- Art. 33 Redazione del verbale
- Art. 34 Approvazione del verbale
- Art. 35 Le votazioni
- Art. 36 Forme di votazione
- Art. 37 Esito delle votazioni

CAPO IX NORME FINALI

- Art. 38 Diffusione
- Art. 39 Entrata in vigore

Proposta di Deliberazione n. 06 del 20-05-2016.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 17/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 18/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il Consigliere Anziano
Sig. Antonio Guadagnardo

Il Presidente del Consiglio
Prof. Prospero Castiglione

Il Segretario Comunale
Dr. Salvatore Marco Puglisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione del Messo Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi (art 11, comma I°, come modificato dall'art 127, comma 21, della l.r. 17/04 dal ____/____/____ al ____/____/____ e non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr. 44, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal ____ ed è divenuta esecutiva il ____/____/____

- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L R. 44/91
- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L R. 44/91
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto ai sensi dell' art. 12, comma 1 della L. R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO		SETTORE AMM.VO	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO		SETTORE ECON. FINANZ.	
ASSESSORI		SETTORE U.T.C.	
CONSIGLIERI		SETTORE SOLID. SOCIALE	
_____		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li,

IL RESPONSABILE

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line dal ____/____/____ al ____/____/____ per giorni 15 consecutivi.

Catenanuova li _____

Il Messo Comunale
